

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALIANTE

Presentata il 3 ottobre 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per le promozioni degli ufficiali nel ruolo d'onore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli avanzamenti di grado degli ufficiali del ruolo d'onore sono regolati dall'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato dall'articolo 12 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo unico della legge 7 novembre 1962, n. 1598.

Numerosi ufficiali di detto ruolo, tuttavia, rimangono esclusi da promozioni perché le commissioni d'avanzamento applicano criteri di rigore qualitativo e di limiti quantitativi, che non solo esulano dalle particolari finalità che portarono alla creazione della speciale categoria ma addirittura le contrastano. Mere preoccupazioni di numero, pertanto, spesso dissimulate sotto pretese deficienze di requisiti, continuano a bloccare non pochi ufficiali persino di fronte alla prima promozione possibile nel detto ruolo, e più ancora nelle promozioni successive.

L'eccezionale ruolo venne istituito al solo e preciso fine di conferire tributo onorifico a taluni benemeriti minorati di guerra cessati dal servizio: tributo realizzabile in nessun altro modo che attraverso promozioni di grado, praticamente del tutto simboliche. Ed appositamente la legge, per siffatto avanzamento — tutto differente dagli altri e non costretto in limiti numerici né di promovibili né di gradi — volle espressamente consentire ben quattro speciali casi di promovibilità successive, finanche per un unico soggetto, tutti

basati esclusivamente sull'entità della benemerita che ha reso possibile l'ammissione nel ruolo e sull'anzianità di permanenza nello stesso.

Al riguardo, la legge sullo stato degli ufficiali (ultimo comma dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113), precisa che « gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o reparto ».

Anche per questo, evidentemente, l'ultimo comma dell'articolo 120 della legge n. 1137 prescrive testualmente: « L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica ».

Il Consiglio di Stato, in diverse circostanze, ha ribadito il principio che « la valutazione (in sede di giudizio per avanzamento) deve essere blanda » anche perché « la possibilità di avanzamento, consentita dalla legge per un riguardo morale verso ufficiali divenuti fisicamente inadatti per cause di guerra o di servizio, non si ritorca a danno degli stessi, attraverso mortificanti valutazioni negative ». Da ultimo, con sentenza n. 364 del 27 luglio 1967, IV sezione giurisdizionale, ha affermato che « la promozione degli ufficiali

appartenenti al ruolo d'onore va effettuata in base a criteri di minor rigore, rispetto a quelli da adottare nei confronti degli altri ufficiali che appartengono alla categoria "in congedo". Pertanto è illegittimo il giudizio negativo d'avanzamento di un ufficiale del ruolo d'onore, ove risulti che l'interessato, nel periodo compreso tra la promozione precedentemente conseguita ed il nuovo giudizio non abbia demeritato ».

Tali autorevoli e chiare precisazioni confermano l'assoluta particolarità delle norme che regolano l'avanzamento nel ruolo d'onore.

Per eliminare lo stato di inferiorità ed il conseguente disagio morale, che si sono venuti a creare per i numerosi ufficiali dichiarati non promovibili, e soprattutto perché la loro appartenenza al ruolo d'onore non sia priva di ogni significato, è necessario stabilire chiaramente che l'avanzamento può essere negato soltanto se l'ufficiale abbia demeritato dopo l'ultima promozione. E tanto potrà farsi mediante una semplice interpretazione autentica della norma vigente.

La precisazione, ovviamente, dovrebbe giovare anche a quegli ufficiali che in passato furono esclusi da dette promozioni, ab-

biano o meno proposto ricorso al Consiglio di Stato.

L'opportunità di tale disposizione è tanto più evidente ove si consideri che tra gli esclusi dalle promozioni si trovano ufficiali che hanno partecipato a campagne della grande guerra 1915-18, e alle campagne di Africa, Albania, Jugoslavia e Grecia; hanno comandato reparti, con l'ultimo grado rivestito, prima del collocamento in ausiliaria o nella riserva, in zona di guerra; sono insigniti anche di più ricompense al valor militare; hanno riportato durante il periodo trascorso in servizio classifiche di ottimo e perfino di ottimo con encomio.

L'accoglimento della proposta, pertanto, costituisce un doveroso riconoscimento per valorosi e meritevoli soldati; e risponde alla esigenza di una non più rimandabile interpretazione della legge vigente, che non viene né modificata né estesa, ma semplicemente chiarita.

Il chiarimento importa benefici di ordine esclusivamente morale, non comportando la promozione nel ruolo d'onore alcuna conseguenza finanziaria sia pure di minima entità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato dall'articolo 12 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dalla legge 7 novembre 1962, n. 1598, va inteso nel senso che gli ufficiali possono essere esclusi dall'avanzamento soltanto nel caso che abbiano demeritato dopo l'ultima promozione.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli ufficiali che sono stati precedentemente esclusi dalla promozione.